

Invece i nuovi prezzi furono applicati all'altra razione di zucchero per conserve di un chilogrammo a testa, assegnato ulteriormente.

Importanti furono altresì le seguenti disposizioni, riguardanti il monopolio della saccarina e il pane a prezzo ridotto per i poveri:

« Facendo appello all'industria indigena, il monopolio sulla saccarina avrà lo scopo di porre la fabbricazione e la vendita di questa materia sotto il controllo federale, onde fornire al mercato merce di buona qualità a prezzo uniforme, esente da ogni speculazione. Le risorse fornite dal monopolio saranno impiegate principalmente nella compera di materie prime.

« Il Consiglio Federale ha preso una decisione circa la dispensa di pane a prezzo ribassato.

« Questa disposizione è affatto indipendente dall'Istituzione per l'alimentazione dei poveri e deve essere indipendente anche in ogni Cantone.

« Si è stabilito un massimo di gr. 275 per persona compreso i bambini, e valgono le medesime norme per la vendita del latte a prezzi ridotti. Le Confederazioni, i Cantoni e i Comuni contribuiscono con 15 cent. al kg.

« In caso di un nuovo rialzo nel prezzo di vendita il Consiglio Federale deciderà se e in quale misura la Confederazione e i Cantoni dovranno assumersi l'aumento.

« La Confederazione pagherà i due terzi di contributo, il rimanente da dividersi fra i Cantoni e i Comuni.

« I Comuni dovranno contribuire, salvo casi eccezionali, almeno con un sesto del contributo totale.

« I Cantoni ed i Comuni regolano la ripartizione del pane a prezzo ridotto con contratti coi panettieri. Il pagamento del contributo federale si effettuerà mensilmente a mezzo del Commissariato di guerra.

« Il decreto entra in vigore col 1° giugno. Tutte le disposizioni circa la dispensa di derrate alimentari finora in vigore cesseranno d'aver valore col 1° luglio 1917 ».

La spada di Damocle sospesa sul capo dei produttori sotto forma di eventuali requisizioni e vendita coattiva allo Stato a prezzo determinato, e quell'altra spada, non meno temuta, della fissazione, da parte delle autorità pubbliche, dei massimi o calmieri per le vendite private, non diedero, cadute, tutto sommato, prova migliore in Svizzera che negli altri paesi e giustificarono, almeno fino ad un certo punto, le vivaci critiche mosse, durante questa guerra, al sistema stesso dai liberisti italiani (1).

In molti casi la storia del calmiero riconfermò, a quasi un secolo di distanza, quella *forte poignée de vérités*, enunciata su tale materia da Melchiorre Gioia: « l'eccessivo abbonamento artificioso dei prezzi generò la caristia... Alla voce

---

(1) Cfr. a tale riguardo AUGUSTO GRAZIANI: « Provvedimenti economici e finanziari della guerra » nella rivista *Diritto e Giurisprudenza*, anno XXXI, n. 4-5 (1916); e per l'Italia in particolare i noti articoli di GAETANO MOSCA nella *Nuova Antologia*, e di LUIGI EINAUDI nel *Corriere della Sera*, dello stesso anno.